



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
58	02/09/2026

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA IN VIA L. DA VINCI PER IL GIORNO 07/09/2026 IN OCCASIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PER L' INFANZIA "FILIPPO PASTORE"
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerata la necessità di effettuare lavori di manutenzione presso la scuola dell'infanzia Filippo Pastore;

Vista la PEC ricevuta dall'Ufficio Tecnico con cui viene richiesta la predisposizione di apposita Ordinanza di limitazione temporanea della sosta per lo svolgimento dei lavori summenzionati;

Ritenuto che in occasione di tali lavori, al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli;

Visto l'art.5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13, con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

Visto il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto Il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/01/2026 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

Di istituire un **Divieto Temporaneo di Sosta** (con rimozione forzata dei veicoli), nei luoghi:

- Parcheggio autoveicoli sito in Via L. da Vinci adiacente l'edificio della scuola per l'infanzia "Filippo Pastore" e n. 3 stalli sosta autoveicoli antistanti il civico 5 della stessa via **per il giorno 07/09/2026 dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori;**

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale indicati dagli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica la cui efficacia è subordinata;

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente